

1. Aggiornamenti di carattere generale

Relativamente agli argomenti di carattere generale si segnala che con la circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, la Ragioneria Generale dello Stato, nel quadro del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita e di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, segnala alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare, nella predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per quelle non obbligatorie e inderogabili. Pertanto, gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione 2011 tenendo conto sia delle disposizioni previste nel D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sia delle norme di contenimento della spesa pubblica, introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico allegato alla circolare.

2. ICI

A pag. 49 del volume "Bilancio di previsione 2011 – Note tecniche per la redazione" al paragrafo 2.4 si segnalano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione in merito alle ipotesi di esenzione.

1. Corte di Cassazione sentenza n. 25935 del 21 dicembre 2010: è soggetto ad ICI l'immobile adibito all'esercizio di scuola privata a pagamento gestita da un ente ecclesiastico. La Corte conferma che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/1992 è rivolta agli immobili destinati allo svolgimento delle attività ivi indicate. Tra questi, sono esenti, quindi, quelli destinati alle attività propriamente di carattere religioso o a quelle strettamente ad esse connesse. Non quelle commerciali o a fini di lucro, ancorché il loro esercizio sia ammesso dalla stessa legge del 20 maggio 1985, n. 222 art. 16. L'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nell'estendere l'esenzione disposta dal citato articolo 7 lettera i) a quelle "che non abbiano esclusivamente natura commerciale" ha carattere innovativo e non interpretativo;
2. Corte di Cassazione, sentenza n. 24593 del 3 dicembre 2010: per godere dell'esenzione ICI prevista per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, non si può equiparare il concetto di "finalità istituzionali" (proprie dell'ente locale) con quello di "servizi pubblici" (non rientranti tra i compiti istituzionali), i quali possono essere svolti anche tramite altri soggetti come le aziende municipalizzate od altri enti che non hanno ragione di godere dell'esenzione poiché esercenti attività commerciali. Nel caso di specie l'immobile apparteneva ad una società nella quale era confluita l'azienda di servizi municipalizzata ed era adibito alla produzione di energia elettrica in favore di un comune diverso da quello della sua ubicazione. L'esenzione non opera anche perché l'attività di produzione di energia elettrica non può essere qualificata compito istituzionale del Comune ma attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c..

3. TARSU

A pag. 63 del volume "Bilancio di previsione 2011 – Note tecniche per la redazione" al paragrafo 11 si segnala che la *Corte dei Conti, sezioni Unite, con la delibera n. 2/2011 ha rilevato che "In considerazione della vigente disciplina statale in tema di variazioni di tariffe della Tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU), non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo successivamente all'approvazione del bilancio di previsione"*.

A pag. 65 aggiungere il paragrafo 11.4 Tariffa igiene ambientale

11.4 Tariffa igiene ambientale

Con la deliberazione n. 21 del 28 gennaio 2011 la sezione regionale di controllo della Lombardia si è nuovamente espressa sulla natura giuridica della Tia e sul possibile ritorno a Tarsu chiarendo in prima analisi che la circolare n. 3/2010 non è fonte normativa. Secondo la Corte lombarda il comma 33, dell'art. 14 del D. L. n. 78/2010 deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09 che ha definito la natura tributaria della c.d. TIA1. La disposizione di cui sopra non può quindi essere interpretata in modo estensivo, infatti riguarda espressamente la Tariffa ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e non la TIA ex art. 49 D.Lgs. n. 22/1997. La Corte ha anche escluso il possibile passaggio dalla Tia alla Tarsu in quanto non troverebbe fondamento normativo l'eventuale scelta di istituire nuovamente una tariffa che è stata soppressa dal legislatore (ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997, a sua volta soppresso dal d.lgs. n. 152/2006). Infine, per quel che concerne il metodo di calcolo della Tia2, è stato chiarito allo stato attuale, resta il medesimo sia per la TIA ex decreto Ronchi sia per la TIA ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e cioè il "metodo normalizzato".

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Piemonte, con delibera n. 65/2010 ha altresì rilevato che, alla luce del fatto che "non pare oggi revocabile in dubbio che alla Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 sia da riconoscere natura di tributo":

1. la TIA deve essere determinata dal Comune. La determinazione da parte del soggetto gestore è illegittima. Questa deve formare oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale senza che sia sufficiente una mera presa d'atto. Precisa la Corte "E' infatti necessario che l'ente faccia proprio l'atto di determinazione del tributo, espressione del proprio potere impositivo, e ne assuma, di conseguenza, la responsabilità politica";
2. "la ritenuta natura di tributo della TIA - e di soggetto attivo in capo al Comune - implica la sua iscrizione nel bilancio comunale al Titolo I (Entrate tributarie) secondo l'art. 165 TUEL. La remunerazione da parte del Comune del servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del tributo costituirà una uscita di parte corrente, nonché un costo di cui l'ente stesso dovrà tenere conto nel deliberare la Tariffa. Infatti, a differenza di quanto avveniva per la precedente Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex D.Lgs. n. 507/1993 (TARSU), per la TIA il gettito deve assicurare l'integrale copertura del costo dei servizi";
3. alla TIA sono applicabili le norme generali in materia tributaria e quindi: il D.lgs. 546/1992 per il contenzioso, lo Statuto del Contribuente; le norme in materia di modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza ex art. 1 commi 161 e 171 L. 296/2006 ; il DPR n. 602/1973, per la riscossione (tramite ruolo). Per quanto attiene alle sanzioni, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per quanto attiene al ritardato o omesso versamento dei tributi. Laddove invece vengano violate disposizioni del regolamento comunale sulle entrate si renderà applicabile l'art. 7bis TUEL, introdotto dalla L. 6 gennaio 2003 n. 3, che commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di disposizioni dei regolamenti comunali;
4. andranno comunicati al Ministero i regolamenti della TIA e le successive modifiche, analogamente a quelli delle altre entrate tributarie, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Parimenti dovranno essere comunicate e rese pubbliche le modifiche che siano in seguito apportate al medesimo

1. Leasing

A pag. 171 del volume “Bilancio di previsione 2011 – Note tecniche per la gestione” al paragrafo 30.1 si segnala che l’Agenzia delle entrate con *Provvedimento prot. n.6275 del 14 gennaio 2011* ha fornito le specifiche di attuazione delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) che ha previsto, sui contratti di locazione finanziaria immobiliare, il prelievo delle imposte ipotecaria e catastale nella fase di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, con applicazione della misura fissa al riscatto del bene. Per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011, è previsto il pagamento dell’imposta sostitutiva, pari ai tributi “ipocatastali” che si sarebbero dovuti versare al riscatto secondo le vecchie regole, ridotti del 4% per ogni anno di durata residua del contratto. Il versamento dovrà avvenire entro il prossimo 31 marzo, utilizzando esclusivamente i canali informatici dell’Amministrazione finanziaria e in un’unica soluzione

2. Erogazione di contributi

A pag. 175 del volume “Bilancio di previsione 2011 – Note tecniche per la gestione” si segnala il parere n. 1075/2010 della Sezione Regionale di controllo della Lombardia, secondo cui i tagli imposti alle spese di sponsorizzazione non coinvolgerebbe i contributi alle iniziative dei privati che rientrino nei compiti dell’ente. In particolare, il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9), non riguarderebbe anche i contributi erogati a favore di associazioni private, finalizzati al sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi nell’interesse della collettività e rientranti nei compiti del Comune; ciò anche in forza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione.

3. IVA -

Agenzia delle Entrate - Circolare n.1 del 25 gennaio 2011

A pag. 185 del volume “Bilancio di previsione 2011 – Note tecniche per la gestione” si segnalano:

- la Circolare n.1 del 25 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Entrate la quale ha ritenuto possibile (coerentemente agli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all’art. 25 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112) che tutti i contribuenti Iva, sia creditori che debitori, possano presentare la dichiarazione annuale entro febbraio e sottrarsi all’ulteriore adempimento della comunicazione dati. Il termine si pone in linea con quanto disposto in sede comunitaria dall’art. 22 della direttiva Ce 77/1977 (ora articolo 252, direttiva 112/2006), secondo cui la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva non poteva superare di due mesi la “chiusura” del periodo fiscale. Già da tempo erano state previste ipotesi di esonero (articolo 8-bis, Dpr 322/1998), estese dal D.L. 78/2009, a coloro che, vantando crediti Iva nei confronti del Fisco, presentavano la dichiarazione annuale entro febbraio, ma l’Agenzia ha ritenuto immotivata tale disparità di trattamento coi debitori ed ha concesso anche a questi ultimi la possibilità di sganciare la dichiarazione Iva da Unico. Tuttavia chi se ne avvale, da una parte non è più obbligato ad inviare la comunicazione annuale dei dati, ma dall’altra deve versare il saldo annuale entro il 16 marzo. Ricordiamo che gli enti esclusi da Ires sono comunque esonerati dalla comunicazione;

- il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 5822 del 28 gennaio 2011 secondo cui dal 1° febbraio 2011, le istanze di rimborso IVA saranno unificate alla dichiarazione IVA. Con il provvedimento, l'Agenzia disciplina quindi le connesse attività dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione dei flussi telematici di interscambio delle informazioni tecniche relative alla gestione dei rimborsi in conto fiscale.

4. Oneri di urbanizzazione

A pag. 191 del volume "Bilancio di previsione 2011 – Note tecniche per la gestione" aggiungere un ulteriore paragrafo 14.5.5.3 inerente la ritenuta del 10% sui bonifici inerenti interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 25 del D.L. 78/2010.

Paragrafo 14.5.5.3 La ritenuta del 10% sugli interventi edilizi

L'art. 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 2007, n. 241.

In attuazione di tale norma è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, il quale stabilisce che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sulle somme versate - con bonifico - per:

1. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
2. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti, il provvedimento ha previsto che le banche e le Poste dovranno:

- * operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
- * effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello di delega F-24;
- * rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
- * indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati

Con risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 è stato istituito il codice tributo "1039" denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'articolo 25 del dl n. 78/2010", da utilizzare avvalendosi del predetto modello di delega F24

Relativamente agli enti locali è sorto il dubbio se tale disposizione sia anche a loro ossia se vi è un obbligo, o meno, per le banche, di eseguire la ritenuta d'acconto del 10% ex art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, anche sui bonifici aventi come destinatari alcune particolari tipologie di soggetti quali, ad esempio, i Comuni per gli oneri di urbanizzazioni connessi alle operazioni sopra richiamate.

Numerose banche che svolgono il servizio di Tesoreria per conto dei Comuni, infatti, hanno sollevato la questione posto che si sono viste richiedere da tali Enti la disapplicazione di detta ritenuta nel presupposto che gli stessi non sono soggetti ad IRES ai sensi dell'art. 74, comma 1, del TUIR.

Secondo l'ABI (parere n. 1238 - 25 novembre 2010) la soluzione della questione richiede, in termini più generali, di verificare se ai fini dell'applicazione della ritenuta in esame rilevi o meno il profilo soggettivo del percettore; ed in caso affermativo quali siano le verifiche poste in capo al sostituto d'imposta. Tuttavia, l'ABI rileva che la norma ed i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la richiamata circolare non pongono

in capo al sostituto d' imposta l' obbligo di verificare lo status soggettivo del beneficiario; ciò che rileva ai fini dell' applicazione, o meno, della ritenuta in esame è, infatti, la "sola" circostanza che si tratti di bonifici aventi ad oggetto spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio ovvero per interventi di risparmio energetico. In tale senso, tra l' altro, si è pronunciata la stessa Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 40/E, laddove, a proposito dei soggetti non residenti, ha precisato che la ritenuta deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia intrattenuti da parte dei soggetti medesimi, non essendoci una norma che consenta la non applicazione della ritenuta.

Con specifico riferimento ai Comuni la questione è sicuramente più controversa stante la sancita non applicazione dell' IRES ex art. 74 del TUIR. Ciò nonostante, l'ABI ritiene che in assenza di una pronuncia ufficiale da parte delle competenti autorità la ritenuta in oggetto non possa non essere applicata al ricorrere degli altri requisiti posti dalla norma, pena l' applicazione delle previste sanzioni per l' omessa ritenuta.

In conclusione, quindi, per ragioni di prudenza e nelle more di una pronuncia ufficiale dell' Amministrazione finanziaria, l'ABI ritiene che la ritenuta ex art. 25 del D.L. n. 78/2010 sia da applicare a prescindere dalla natura soggettiva del beneficiario, d' intesa che nel caso di specie, i comuni potranno conseguire il rimborso degli importi loro addebitati secondo le previste modalità

L' Agenzia delle Entrate, nel mese di gennaio 2011, è intervenuta sull' argomento con due risoluzioni:

- Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011 con cui l' Agenzia ha specificato che al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta del 10% sui versamenti per oneri di urbanizzazione e Tosap, effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi del "bonus ristrutturazioni", è necessario non inserire, nella motivazione del bonifico, il riferimento all' agevolazione, specificando solo il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento. Oppure, dal momento che il bonifico non è obbligatorio per fruire della detrazione del 36% quando beneficiaria è una Pubblica Amministrazione, occorrerebbe semplicemente optare per una forma di pagamento diversa. In presenza di tali modalità di compilazione la Banca dell' ordinante o Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10%;
- Risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011 con cui l' Agenzia ha risposto ad un quesito posto da una Confederazione in merito alla ritenuta d' acconto del 10% che, ai sensi dell' art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, le banche e le Poste Spa sono tenute ad effettuare sui bonifici disposti per le spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. L' Agenzia ha chiarito innanzitutto che un consorzio di imprese per il fisco rappresenta un soggetto Ires equiparato agli enti non commerciali (lettera b), comma 1, articolo 73 del Tuir) ed ha stabilito la possibilità, per tale organismo, di trasferire le trattenute d' imposta sui bonifici, alle imprese che hanno realizzato gli interventi agevolati, ma solo dopo l' azzeramento dell' eventuale debito Ires. Infatti la trattenuta di cui sopra metterebbe il consorzio in una posizione fortemente creditoria nei confronti del fisco causandogli problemi di liquidità, non avendo quest' ultimo grandi somme imponibili da cui scomputare le ritenute d' acconto effettuate dalle banche e dalle Poste: sono infatti le ditte che hanno svolto il lavoro ad incassare effettivamente i corrispettivi.